



Sentenza n. 123/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo

Presidente

Gianpiero D'Alia

Consigliere (relatore)

Guido Tarantelli

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 23907** del registro di Segreteria, relativo al

conto giudiziale n. 36557, avente a oggetto la gestione dell'agente contabile

PUBBLIALIFANA SRL (02621300611), per il servizio di riscossione coattiva

delle entrate comunali presso il Comune di Squillace (00182160796)

nell'esercizio finanziario 2017, rappresentata e difesa, come da procura in

atti, dall'avv. Tanina De Luca (cod. fisc.: DLCTNN78D43G793B) del foro di

Santa Maria Capua Vetere, elettivamente domiciliata presso lo studio di

quest'ultima in Piedimonte Matese (CE), via Cila 67, indirizzo di posta

elettronica certificata: avvocatotaniadeluca@pec.it

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza dell'11

giugno 2024, la relazione del giudice relatore, cons. Gianpiero D'Alia, uditi

l'avv. Tanina De Luca, per l'agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella

persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, che hanno concluso come da

verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'amministrazione comunale di

Squillace.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **relazione di irregolarità n. 2/2024**, relativa al conto giudiziale n. 36557, reso dall'agente contabile **Pubblialfana srl**, in ragione del servizio di riscossione coattiva delle entrate del comune di Squillace per l'esercizio finanziario 2017, il Magistrato designato, premesso che il conto giudiziale dell'agente contabile è stato depositato presso la Segreteria della Sezione il 12 giugno 2019, ha evidenziato che:

- il conto è stato redatto su di un modello il quale, pur non essendo esattamente corrispondente al modello 21, previsto dalla normativa, riporta comunque i dati essenziali della gestione;
- il conto è stato sottoscritto dall'agente contabile ma risulta carente del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente;
- il conto è munito della parifica, giusta determina del responsabile del servizio finanziario n. 100/2018;

Quindi, con note istruttorie prot. nn. 1302 del 13 aprile 2023, 3851 del 6 settembre 2023 e 4818 del 26 ottobre 2023, è stato chiesto e sollecitato l'invio della documentazione necessaria all'esame giudiziale del conto.

In ragione della documentazione trasmessa, il Magistrato designato ha, preliminarmente, rilevato che nel conto giudiziale è stata documentata l'attività di riscossione riferita al mese di dicembre 2016 e che non vi era rendicontazione riferita all'attività di riscossione dei mesi di gennaio e aprile 2017.

A seguito di richiesta di chiarimenti, l'agente contabile ha prodotto una copia del conto giudiziale completo anche della rendicontazione riferita ai mesi

manca nti.

Il Magistrato designato ha, quindi, esaminato nel merito il conto giudiziale

in questione ed ha rilevato:

A) la violazione del principio di competenza dell'esercizio finanziario,

considerato che l'esercizio finanziario in esame riguarda il periodo 1° gennaio

2017 - 31 dicembre 2017 e che il conto giudiziale reca anche la

rendicontazione del periodo di riscossione relativo a dicembre 2016;

B) dall'esame della documentazione dei mesi di aprile e maggio 2017, il

riaddebito all'ente di una spesa residua di comunicazione atti pari ad euro

668,24, sostenuta nel mese di gennaio 2017 e già totalmente recuperata in

compensazione a marzo 2017;

C) per tutti i riversamenti a favore dell'ente disposti con bonifico, la carenza

di quietanza del buon esito.

Pertanto, con note prot. nn. 3851 del 6 settembre 2023 e 4818 del 26 ottobre

2023, il Magistrato ha chiesto all'agente contabile e al responsabile del

servizio finanziario dell'ente di fornire, nell'ambito delle rispettive

competenze, gli opportuni chiarimenti al riguardo.

La richiesta istruttoria è stata riscontrata sia dall'agente contabile che

dall'amministrazione comunale.

In particolare, è stato riconosciuto l'errore di duplicazione del rimborso

spese, sicché l'agente contabile ha provveduto ad effettuare un versamento

di euro 668,24 a favore del Comune di Squillace, come da bonifico allegato,

ed è stato precisato che tutti i bonifici dell'agente contabile in favore dell'ente

locale sono stati regolarmente accreditati sul conto corrente del tesoriere.

Il Magistrato designato ha, quindi, rappresentato che, a seguito della

conclusione dell'ampia fase istruttoria, restavano in evidenza:

A) la violazione del principio di competenza dell'esercizio finanziario 1°

gennaio – 31 dicembre 2017;

B) con riguardo alle riscossioni, l'impossibilità di porre a confronto i dati della

riscossione tra conto giudiziale e documentazione giustificativa (ricevute di

riscossione e/o giornale di cassa);

C) con riguardo al pagamento dell'IVA sul compenso del concessionario, la

duplicazione del calcolo dell'IVA sull'aggio del concessionario, considerato

che sarebbe stata portata in fattura e posta a carico del comune, quale

intestatario della fattura, e, successivamente, portata in diminuzione della

quota di competenza dell'ente, per un importo complessivo, pagato due volte,

di euro 733,04.

Pertanto, il Magistrato designato ha formulato un'ulteriore richiesta istruttoria, ai sensi dell'art. 145, terzo comma, c.g.c..

L'agente contabile ha, quindi, fornito tempestivo riscontro all'ulteriore

richiesta istruttoria, precisando che:

- Pubblialifana srl predispone la rendicontazione degli incassi

mensilmente e, pertanto, il bonifico di euro 1.040,36, relativo agli incassi del

mese di dicembre 2016, è stato eseguito il 31 gennaio 2017, previa

acquisizione e rendicontazione dei dati avvenuta nel mese di gennaio 2017;

- gli incassi avvengono, oltre che con i versamenti diretti spontanei dei

contribuenti a mezzo conto corrente postale, anche con bonifici eseguiti dai

contribuenti oppure da banche o da terzi a seguito delle operazioni di

riscossione coattiva poste in essere dal concessionario;

- pertanto, il riepilogo analitico degli incassi relativi al complessivo

importo di euro 37.506,92, dichiarato in sede di presentazione del conto della gestione, è pari ad euro 2.140,00, da versamenti postali del dicembre 2016, euro 6.342,50, da versamenti postali anno 2017, euro 29.024,42, da versamento a mezzo bonifici su conto corrente postale derivanti da riscossione coattiva;

- l'agente contabile non è a conoscenza della documentazione trasmessa alla Corte dei conti dal Comune di Squillace e, comunque, per giornale di cassa si deve intendere le rendicontazioni degli incassi che, per contratto, devono essere inviate all'ente impositore, con la illustrazione mensile degli incassi conseguiti e la distinzione della tipologia delle entrate rimosse, per annualità di riferimento;

- tale documentazione è stata trasmessa;

- il pagamento delle fatture relative all'aggio di competenza del concessionario è stato eseguito trattenendo la somma di competenza, a titolo sia di aggio (9,75%) che di IVA (22%), quest'ultima riversata dall'agente contabile all'Erario secondo le previsioni del d.P.R. n. 633/1972;

- non vi è, pertanto, alcuna duplicazione dell'IVA perché la fattura emessa nei confronti del Comune di Squillace non comporta alcun altro obbligo per l'ente locale, né di pagamento dell'imponibile né di versamento dell'IVA, essendo la fattura il documento fiscale rappresentativo e riepilogativo dell'aggio trattenuto dal concessionario e della corrispondente imposta sul valore aggiunto che l'agente contabile versa all'Erario.

Nonostante l'ampia attività istruttoria e i molteplici chiarimenti forniti sia dall'agente contabile che dall'amministrazione comunale, il Magistrato designato ha ritenuto che il conto giudiziale in esame non sia scaricabile

ed ha sottoposto all'esame del Collegio i seguenti ***rilievi critici***:

A) violazione del principio di competenza dell'esercizio finanziario, perché la riscossione del mese di dicembre 2016, e il corrispondente riversamento, ancorché eseguito a gennaio 2017, andavano rendicontati nel conto giudiziale del precedente esercizio finanziario, perché riferita alla gestione di tale esercizio;

B) residua, comunque, una differenza di euro 126,99 non rendicontata, perché l'importo complessivo della riscossione coattiva è pari ad euro 28.897,43, anziché euro 29.024,42, e, pertanto, l'ammontare complessivo del riscosso è pari ad euro 37.379,93 mentre la somma rendicontata è pari ad euro 37.506,92;

C) manca il giornale di cassa che, come è noto, è il registro in cui vengono annotati la data dell'operazione di riscossione, i dati dei contribuenti, l'oggetto e l'importo riscosso e tutti i movimenti di cassa in entrata e in uscita e, quindi, non è identificabile con le rendicontazioni degli incassi versate in atti dall'agente contabile;

D) permangono dubbi sulla contestata duplicazione dell'IVA a carico dell'ente locale.

2. Con **decreto** n. 21/2024 del 23 gennaio 2024, ritualmente comunicato, unitamente alla relazione di irregolarità, all'amministrazione comunale interessata e all'agente contabile, oltre che trasmesso al Pubblico Ministero, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio di conto per l'11 giugno 2024.

3. Con **memoria**, depositata il 22 maggio 2024, si è costituito in giudizio l'agente contabile, il quale ha eccepito la sostanziale regolarità della gestione

contabile, posto che *“le irregolarità tecnico-contabili segnalate, pur non del tutto trascurabili, sono risultate prive di effettive e sostanziali ricadute sulla gestione dell’agente contabile, non determinando ammanchi di cassa o perdite di denaro per l’ente di appartenenza.”*, ed ha depositato relazione tecnico-contabile, con la quale si dimostra la corrispondenza degli elementi contabili con le risultanze delle scritture contabili e, quindi, la correttezza, dal punto di vista contabile, della gestione in esame.

In particolare, l’agente contabile ha depositato il conto della gestione redatto secondo il modello 21, approvato con d.P.R. n. 196/1996, il quale riporta l’adeguata articolazione delle poste di entrata e uscita riferite al periodo gennaio – dicembre 2017, e, quindi, con la correzione dell’errore meramente formale relativo alla rendicontazione del mese di dicembre 2016, rilevata dal Magistrato designato, ed ha affermato, inoltre, che:

- non vi è alcuna carenza documentale relativa alle ricevute di riscossione;
- la contestata carenza del giornale di cassa è irregolarità meramente formale, considerato che la stessa è surrogata dalla regolare e periodica attività di rendicontazione svolta dal concessionario;
- secondo le previsioni del contratto di concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, il concessionario deve trattenere il compenso, calcolando l’aggio contrattuale sulle somme riscosse, e le relative spese di competenza sull’ammontare della riscossione, riversando all’ente locale la quota di spettanza, al netto di quanto trattenuto;
- pertanto, in forza di tale regime giuridico, le fatture non vengono pagate direttamente dal comune perché il concessionario ha già nella propria disponibilità il corrispettivo contrattuale e, quindi, trattiene il pagamento

della fattura riversando alla pubblica amministrazione committente un

importo al netto del pagamento della fattura emessa, comprensiva di IVA;

- inoltre, il concessionario è tenuto ad incassare anche l’IVA dall’ente

concedente che deve poi versare all’Erario, come risulta dal modello di

dichiarazione IVA e dalle quietanze di versamento, considerato che la

fattispecie in esame è esclusa dalla disciplina dello *split payment*, depositati

in allegato.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, l’agente contabile ha chiesto

di dichiarare la regolarità del conto giudiziale, con conseguente scarico

dell’agente contabile e con compensazione delle spese di lite.

4. Nell’udienza pubblica dell’11 giugno 2024, l’avv. Tanina De Luca, per

l’agente contabile, ha insistito in tutte le domande eccezioni e difese già

spiegate.

Il difensore dell’agente contabile ha insistito nelle richieste rassegnate in

memoria ed in specie per il scarico dell’agente contabile, evidenziando che

la relazione peritale depositata dimostrerebbe che le irregolarità riscontrate

sono meramente formali (non hanno determinato ammanchi di cassa o

perdita di denaro) e che sono stati depositati conti corretti, redatti secondo il

modello 21 e nel rispetto del principio di competenza finanziaria, residuando

la sola questione della doppia imposizione dell’IVA, che ad avviso dell’agente

contabile sussisterebbe non applicandosi lo *split payment* ma il regime

ordinario (come in concreto avvenuto). Inoltre, ha precisato che i due conti

giudiziali riformulati e depositati rispettivamente nel corso dell’attività

istruttoria, in riscontro alla richiesta del Magistrato designato, e con la

memoria di costituzione, nel presente giudizio, non sono stati ritualmente

presentati all'amministrazione, ai fini della verifica, del controllo amministrativo e della conseguenziale parificazione.

Il P.M. ha, quindi, concluso per la irregolarità del conto senza addebito.

Nessuno è comparso per il Comune di Squillace.

Il giudizio di conto è stato, pertanto, tratto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il conto giudiziale in esame è **irregolare** per le ragioni di seguito indicate.

A) In via preliminare, mette conto evidenziare che questo Collegio è tenuto ad esaminare il conto giudiziale che, ai sensi dell'art. 139 c.g.c., è stato ritualmente depositato dall'agente contabile presso l'amministrazione di appartenenza.

Infatti, il conto giudiziale riformulato sulla base delle richieste istruttorie del Magistrato designato e quello allegato alla memoria di costituzione in giudizio non risultano essere stati depositati e, quindi, verificati e parificati da parte dell'amministrazione comunale di Squillace.

Ne deriva che tali documenti, prodotti nel corso della preliminare fase istruttoria e nel corso del giudizio di conto, non assumo alcun rilievo giuridico perché non possiedono i requisiti di sostanza e di forma indicati dall'art. 139 c.g.c. sopra richiamato e, pertanto, non assolvono ad alcuna funzione integrativa o novativa del conto giudiziale ritualmente depositato.

E ciò a prescindere dalla circostanza che i due conti giudiziali prodotti dall'agente contabile nel corso dell'attività istruttoria e in sede di costituzione nel presente giudizio recano la descrizione di gestioni qualitativamente e quantitativamente diverse, con riguardo alla esposizione dei dati della riscossione e del versamento in tesoreria delle somme esatte per conto

dell'ente locale.

B) Il conto giudiziale n. 36557, ritualmente depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, a mezzo p.e.c. del 12 giugno 2019, con nota prot. n. 3612 del 16 giugno 2019, risulta irregolare, ancorché non faccia registrare alcun ammanco, per alcune delle ragioni indicate dal Magistrato designato con la relazione di irregolarità n. 2/2024.

C) In particolare, risulta violato il principio di annualità della gestione che impone la rendicontazione della gestione contabile per esercizio finanziario di competenza che inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno. Nel caso in esame, il conto giudiziale contiene anche la rendicontazione delle attività di riscossione eseguite dal concessionario nel mese di dicembre 2016 e ciò in violazione del principio contabile sopra richiamato, codificato, tra l'altro, dagli artt. 162 e 180 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, i quali, come è noto, enunciano e disciplinano il principio della annualità e della competenza delle gestioni contabili, principio immanente alla contabilità pubblica (cfr. in termini, tra le tante, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 193/2023).

Inoltre, il conto omette di rappresentare la gestione dei mesi di gennaio e aprile 2017, in violazione del principio della unicità della gestione contabile. Ancorché la rendicontazione dei due mesi in esame sia stata prodotta nel corso dell'istruttoria su richiesta del Magistrato designato, il quale non ha riscontrato alcun ammanco, la stessa non è stata rappresentata nel conto giudiziale da parte del concessionario della riscossione e, pertanto, quest'ultimo appare irregolare anche per questa ragione.

D) La inesistenza del giornale di cassa è un'altra irregolarità riscontrata nella

gestione contabile in esame, come peraltro ammesso dal medesimo agente contabile negli scritti difensivi.

Infatti, tale carenza, rilevata dal Magistrato designato, ancorché surrogata dalla periodica attività di rendicontazione depositata in atti, inficia la regolarità del conto dell'agente della riscossione, ove si consideri che risulta violato l'obbligo della registrazione cronologica di tutte le operazioni che interessano l'attività di riscossione affidata in concessione dall'ente locale e ciò anche al fine del rispetto del principio di veridicità e di trasparenza della gestione contabile.

2. Questo Collegio non ritiene, viceversa, di condividere le ulteriori criticità evidenziate nella relazione di irregolarità dal Magistrato designato.

A) In particolare, appare corretto il conteggio esposto dall'agente contabile nella lett. b) della memoria di costituzione in giudizio, avuto riguardo alla documentazione versata in atti, la quale indica e conferma la quadratura della gestione contabile in esame.

B) Del pari infondata appare l'argomentazione relativa alla asserita ma non dimostrata duplicazione dell'TVA da parte del concessionario del servizio di riscossione.

Al riguardo, è appena il caso di osservare, infatti, che, come ribadito e argomentato dalla difesa dell'agente contabile anche nel corso della discussione nella udienza pubblica, in ragione del contratto stipulato con l'ente locale, il concessionario trattiene il compenso pattuito per il suo servizio, calcolato applicando l'aggio contrattuale sulle somme riscosse, e le spese di competenza sull'ammontare delle riscossioni, riversando al comune la quota di spettanza al netto di quanto trattenuto.

Ne deriva che, in forza di tale regime contrattuale, le fatture non vengono pagate direttamente dall'ente, avendo il concessionario già nella propria disponibilità il corrispettivo della prestazione, e, pertanto, lo stesso trattiene il pagamento della fattura riversando al committente un importo al netto del pagamento della fattura emessa dal concessionario, comprensiva di IVA.

Quest'ultima, come risulta dalla documentazione versata in atti, viene versata dall'agente contabile all'erario, nei modi previsti dalla disciplina recata dall'art. 27 del d.P.R. n. 633/1972.

Sul punto, il concessionario ha, inoltre, richiamato correttamente la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015, avente ad oggetto *“Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190”*, con la quale, a pagina 7, l'amministrazione finanziaria ha, tra l'altro, chiarito che la disciplina dello *split payment* non si applica alle fattispecie nelle quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, come nel caso dei servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi.

Ne deriva che, in ragione delle difese dell'agente contabile e della documentazione versata in atti da quest'ultimo, è possibile affermare che non vi sia stata la duplicazione del pagamento dell'IVA contestata dal Magistrato designato.

3. Deve in conclusione dichiararsi la irregolarità della gestione della Pubblialifana Srl per i profili sopra evidenziati e la irregolarità del conto giudiziale n. 36557, con correzione delle poste come correttamente esposte dall'agente contabile nella “Relazione tecnico-contabile – Rendicontazione

	13	
	Servizi di Esazione Tributi anno 2017”, depositata in allegato alla memoria	
	di costituzione (allegato n. 2); senza peraltro alcun addebito al contabile,	
	poiché dall’esame del conto, in ragione della complessa e articolata attività	
	istruttoria compiuta, non risultano ammanchi nella gestione da addebitare	
	alla società Pubblialifana srl.	
	4. La pronuncia di irregolarità della gestione comporta, infine, la	
	condanna alle spese del giudizio della parte soccombente, in favore	
	dell’Erario, che vengono liquidate come da nota segretariale a margine, ai	
	sensi dell’art. 31, commi 1 e 5, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria,	
	definitivamente pronunciando,	
	- dichiara la irregolarità del conto giudiziale n. 36557;	NOTA SPESE Giudizio di conto 23907 ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 2/2024 n. 3 copie predetto atto per uso notifica ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 21/2024 n. 3 copie predetto atto per uso notifica DIRITTI DI CANCELLERIA ORIGINALE SENTENZA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA DICONSI EURO QUATTROCENTOQUANTANOVE/11
	- dispone la rettifica del conto come in motivazione;	
	- condanna la Pubblialifana srl, agente contabile per il servizio di riscossione	
	coattiva delle entrate del Comune di Squillace per l’esercizio 2017, al	
	pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale e	
	margine.	
	Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell’11 giugno 2024.	
	Il Giudice relatore Il Presidente	TOTALE
	Cons. Gianpiero D’Alia Pres. Luigi Cirillo	
	<i>Firmato digitalmente</i> <i>Firmato digitalmente</i>	FOGLIO
		3 4
		€ 48,00 € 13,10
		€ 144,00 € 64,00
		€ 16,00 € 64,00
		€ 48,00 € 64,00
		€ 62,01 € 64,00
		€ 459,11
		Il Funzionario Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente
	Depositata in data 20/05/2025	

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente